



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO SUPERIORE "IVAN PIANA" (BGIS00700Q)
Istituto Tecnico Settore Economico/Commerciale "Ivan Piana"
Istituto Tecnico Settore Tecnologico/Industriale "Galileo Galilei"
Istituto Professionale Socio Sanitario

Via XX Settembre, 4 - 24065 LOVERE (BG) Codice fiscale: 81003120169
Tel. 035/960300 • Sito internet: www.ispiana.edu.it
E-mail: info@ispiana.edu.it- Posta elettronica certificata: bgis00700q@pec.istruzione.it



Allegato 16 al P.T.O.F. 2019-22

Protocollo di somministrazione farmaci

Adottato dal Consiglio d'istituto il 16.07.2015

VISTO

La Circolare n. 30 / SAN del 12/07/2005 della Regione Lombardia “Linee guida sul diabete giovanile per favorire l’inserimento del bambino diabetico in ambito scolastico”.

VISTO

il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “testo Unico Sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro” e le successive modificazioni ed integrazioni; VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento per l’Autonomia scolastica;

VISTA

la Legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

VISTO

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; VISTO

il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTE

le linee programmatiche del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca che pongono tra le strategie fondamentali della politica scolastica quella della centralità dei “bisogni, interessi, aspirazioni degli studenti, delle loro famiglie, degli insegnanti”;

CONSIDERATO

che tale principio è stato recepito dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali dell’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTO

il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005;

CONSIDERATO

che, secondo i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali, alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici, organismi non lucrativi di

utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni volontarie, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati;

CONSIDERATA

la necessità di regolamentare questo settore facendo riferimento ai principi generali contenuti nelle norme e linee programmatiche sopra indicate

L'istituto superiore IVAN PIANA di Lovere (Bg) adotta il seguente protocollo per la somministrazione dei farmaci:

PREMESSA

Come già riportato anche nel Piano di Primo Soccorso d'Istituto, di norma non si somministrano farmaci agli studenti in orario di frequenza scolastica.

È noto tuttavia come vi siano situazioni cliniche o di handicap per le quali la somministrazione o meno di un farmaco potrebbe rendere difficile o ridurre l'integrazione scolastica degli allievi interessati.

È pertanto dovere dell'istituzione scolastica, solo in questi casi, impegnarsi ad individuare le soluzioni organizzative e tecniche che rendano possibile la somministrazione di farmaci senza incidere nella frequenza scolastica, attraverso la concertazione con la famiglia, le strutture socio-sanitarie, gli enti locali, ognuno per la propria responsabilità.

Principalmente sarà cura della famiglia provvedere alla somministrazione del farmaco recandosi presso la scuola per eseguire la terapia. Solo di fronte a necessità inderogabili sarà cura della scuola avvertire il 118 in modo che il Servizio sia a conoscenza della presenza presso l'istituto di un alunno che necessita della somministrazione di un "salvavita e possa pertanto guidare l'operatore incaricato della scuola nel momento della somministrazione. La scuola acquisita la disponibilità degli operatori (docente e/o altro personale), fatte salve le norme di sicurezza sulla conservazione dei prodotti farmaceutici, si assumerà la responsabilità di somministrare la medicina direttamente all'alunno, su delega dei genitori, dopo aver ricevuto le istruzioni dal medico curante dell'alunno.

Nell'intento di istituire un Protocollo di somministrazione di farmaci salvavita d'Istituto, quindi, si fa riferimento alle Raccomandazioni Ministeriali del 25/11/2005 per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica. Ad integrazione ed applicazione delle suddette Raccomandazioni, si acquisisce anche del Protocollo d'Intesa tra ASL di Bergamo –

Direzione del Dipartimento di Prevenzione medico e USP relative alla somministrazione dei farmaci ad alunni nel corso dell'anno scolastico integrati dalle disposizioni INAIL in materia.

Per il trattamento di alunni diabetici, si fa riferimento alla Circolare n. 30 - Regione Lombardia - Linee guida per l'inserimento dell'alunno diabetico a scuola 12/07/05.

L'organizzazione del "servizio" di somministrazione dei farmaci. Nel caso di alunni con patologie che necessitano l'assunzione di farmaci di mantenimento o a scopo profilattico, la famiglia può richiedere la collaborazione della scuola. Il riferimento per la gestione di questo problema è costituito dalle Linee Guida per la somministrazione di farmaci a scuola del Ministero del Lavoro e MIUR del 25.11.05. Le situazioni nelle quali è ammessa la somministrazione sono quelle che non richiedono competenze specialistiche di tipo sanitario né l'esercizio di discrezionalità tecnica. In ogni caso è previsto che la scuola debba acquisire richiesta formale dei genitori e certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere che specifichi modalità e tempi di somministrazione, posologia e regole di conservazione.

L'organizzazione di questo "servizio" spetta al dirigente scolastico, che dovrà verificare la disponibilità tra il proprio personale, docente e ATA, innanzitutto tra gli addetti PS. Le Linee guida ministeriali affidano agli Uffici Scolastici regionali la formazione degli operatori scolastici disponibili, che, in alternativa, potrebbe trovare collocazione, come modulo integrativo, nell'ambito dei corsi di formazione di PS; è opportuno, in casi particolari, prevedere anche un addestramento "in situazione" da parte del medico curante.

La scuola dovrà provvedere a individuare locali idonei per la somministrazione e tenuta dei farmaci, e il dirigente scolastico ne autorizzerà l'accesso ai familiari, in caso possano provvedere autonomamente.

Nel caso il dirigente scolastico non sia in grado di assicurare tale "servizio" con personale interno, dovrà stabilire convenzioni con altri soggetti istituzionali o associazioni di volontariato. Se anche questa soluzione non fosse percorribile, deve comunicarlo alle famiglie richiedenti e al Sindaco di residenza dell'alunno. Tale situazione potrebbe però essere considerata inadempimento dell'obbligazione contrattuale di vigilanza e custodia degli allievi assunta nei confronti dei genitori ed espone così la scuola a forme di responsabilità derivante dall'art. 2048 del CC e potrebbe configurare il delitto di abbandono di minore previsto e punito dall'art. 591 del CP. Peraltro il rifiuto da parte del personale scolastico di assumere questo incarico per paura delle eventuali conseguenze non trova giustificazione, dal momento che non è riconosciuta alcuna responsabilità a loro carico, se sono state seguite correttamente le indicazioni del medico, mentre potrebbe configurarsi come omissione di soccorso (art. 593 CP) la mancata somministrazione secondo le

procedure previste. Le situazioni di pertinenza della scuola però devono essere circoscritte e le istruzioni devono essere dettagliate.

Dovrebbero poter usufruire di tale “servizio” gli allievi con malattia cronica (patologia che non guarisce e che richiede terapia di mantenimento, es. asma, diabete), in cui i farmaci devono essere assunti con orari e posologia costanti, ma anche quegli allievi che sono affetti da patologie che possono comportare urgenze(es. convulsioni, shock anafilattico) prevedibili, con manifestazioni corrispondenti a quelle previste e descritte dal medico, in cui i farmaci devono essere somministrati con la modalità e la posologia prescritte. Nel caso che l'urgenza non presenti i sintomi descritti dal medico o riguardi un allievo per il quale non è stata avanzata alcuna richiesta, la gestione spetterà all'addetto PS e non dovrà essere somministrato alcun farmaco.

Certificazioni da acquisire per la somministrazione di farmaci agli allievi:

1. richiesta dei genitori motivata (somministrazione del farmaco non differibile in orario extrascolastico e impossibilità di provvedere autonomamente), in cui si autorizza il personale individuato dalla scuola a somministrare il farmaco al figlio, con la modalità e il dosaggio indicati dal medico e seguendo le istruzioni del 118.
2. prescrizione medica intestata all'alunno recante
 - il nome commerciale del farmaco
 - la modalità di somministrazione
 - l'esatta posologia
 - l'orario di somministrazione
3. istruzioni del medico curante, intestate all'alunno, indirizzate al dirigente scolastico, su posologia e modalità di somministrazione del farmaco in caso della comparsa di episodi acuti di cui devono essere descritti i sintomi e sui comportamenti da assumere nel caso il farmaco non risultasse efficace.

La Dirigente Scolastica individua, preferibilmente tra i destinatari di altri interventi formativi specifici, o nell'ambito del personale docente o ATA già nominato come addetto al Primo Soccorso (ai sensi del D. Lgs. n.° 81/2008 e D.M.388/03), gli operatori scolastici (docenti, collaboratori scolastici, personale educativo/ assistenziale) disponibili a somministrare i farmaci, e ai quali deve essere garantita prioritariamente l'informazione e formazione specifica; si fa garante, in caso di accoglimento della richiesta, dell'organizzazione dell'esecuzione di quanto indicato sul modulo di prescrizione alla somministrazione dei farmaci avvalendosi degli operatori scolastici opportunamente formati, anche con il coinvolgimento del medico e della famiglia; nel caso in cui ravvisasse l'incongruità della

richiesta, richiede per iscritto parere medico all' ASL di Bergamo – Direzione del Dipartimento di Prevenzione medico, competente territorialmente. I nominativi e i recapiti saranno comunicati dal Dipartimento di Prevenzione Medica; garantisce la corretta e sicura conservazione dei farmaci e del materiale in uso secondo quanto indicato dal foglietto illustrativo e ne assicura la custodia sotto chiave al fine di evitare l'accesso agli alunni e al personale non autorizzato; promuove specifiche intese e/o collaborazioni con gli assessorati per la salute e i servizi sociali dei Comuni competenti, e/o con le associazioni di volontariato per concordare eventuali interventi nel caso in cui non ci sia personale disponibile tra gli operatori della scuola; in caso di impossibilità di garantire la somministrazione dei farmaci in ambito scolastico, informa il Servizio Medicina Preventiva nelle Comunità territorialmente competente, che provvederà ad attivare le misure necessarie per garantire il servizio.